



ORIGINALE

COMUNE DI DOVADOLA – PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 75

**OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI CIMITERIALI
COMPRENDENTI OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA.
ANNUALITA' 2019**

Il giorno 17/12/2018 alle ore 11:00 nell'apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla seduta risultano presenti i seguenti Assessori:

| Assessore | | Presente |
|---------------------------|-----------|-----------------|
| 1 – TASSINARI FRANCESCO | SINDACO | X |
| 2 – SCHIUMARINI FRANCESCO | ASSESSORE | X |
| 3 – FALCIANI MASSIMO | ASSESSORE | X |

Partecipa il Dott. ROMANO ROBERTO Segretario Comunale

Assume la Presidenza TASSINARI FRANCESCO

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta comunale a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

In merito all'oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sotto riportata proposta di deliberazione;

Visti i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel approvato con D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sotto riportata.

Di seguito, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito,

MACCHINA BREVETATA NON UTILIZZATA

Con voti favorevoli unanimi

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: affidamento del servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI CIMITERIALI COMPRENDENTI OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA – ANNUALITA' 2019

Premesso che:

- esistono numerose tipologie di servizi inerenti l'attività dell'Ente Pubblico che presentano caratteristiche strutturali difficilmente attuabili, sotto il profilo organizzativo, con risorse dell'Ente in ragione del periodo di utilizzo degli impianti e delle sedi, della continuità del funzionamento, degli orari di apertura al pubblico;
- il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nell'area cimiteriale e dei servizi cimiteriali, fino alla data del 01/06/2009 veniva gestito in maniera diretta con due operai esterni dipendenti di questa Amministrazione e poi in seguito esternalizzato per carenza di personale idoneo nella dotazione organica;
- il servizio di gestione della manutenzione ordinaria del verde pubblico nel centro urbano negli ultimi anni viene gestito in maniera diretta con due operai esterni dipendenti di questa Amministrazione;

Evidenziato altresì che il servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e manutenzione ordinaria degli edifici comunali viene gestito in maniera diretta con due operai esterni dipendenti di questa Amministrazione;

Considerato che uno dei due dipendenti comunali che svolgeva tali servizi è attualmente assente dal servizio;

Dato atto che entro il termine del contratto per il servizio manutenzione ordinaria del verde pubblico nell'area cimiteriale e dei servizi cimiteriali si ravvisa l'opportunità di valutare l'avvio di un nuovo procedimento di affidamento e si rende quindi necessario assumere gli indirizzi relativi agli atti gestionali da adottare per garantire la continuità del servizio e al contempo procedere ad una organizzazione del servizio stesso, al fine di garantirne qualità complessiva ed economicità della gestione;

Dato atto altresì che per carenza di dotazione organica risulta necessario esternalizzare il servizio di manutenzione verde pubblico del centro urbano per consentire all'unico operaio di effettuare la manutenzione ordinaria della viabilità e degli edifici di proprietà comunali incluso il plesso scolastico;

- **Evidenziato che** il servizio risulta organizzabile in due lotti, uno per la manutenzione del verde pubblico e l'altro per le operazioni cimiteriali;

Rilevato quindi che nella dotazione organica non sono presenti risorse umane che per profilo professionale e carichi di lavoro siano in grado di effettuare le attività ed i lavori relativi alla manutenzione dei cimiteri comunali e verde pubblico nel centro abitato e che pertanto permane la necessità di assumere decisioni in merito alla esternalizzazione del servizio;

Rilevato che le possibilità organizzative del servizio tramite l'attività di ditte esterne sono riassumibili nelle seguenti procedure:

- appalto per la individuazione di una ditta esterna, da effettuarsi nel rispetto del regolamento comunale per gli acquisti e le forniture e della normativa di settore;
- affidamento del servizio alla ditta individuata nel procedimento di gara esperito dalla centrale di committenza regionale, Intercenter;

CAUTION: DO NOT REMOVE

- affidamento diretto tramite convenzione con cooperativa sociale di tipo B), così come previsto dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali, così come modificato dall'art. 20 della Legge 6 febbraio 1996;

Rilevato che la volontà politica è quella di provvedere alla esecuzione, limitatamente ai servizi in argomento, tramite l'affidamento a Cooperative sociali o loro consorzi, anche al fine di privilegiare la creazione di opportunità di inserimento al mondo del lavoro per persone appartenenti a categorie svantaggiate, presenti in ambito territoriale;

Vista la Legge 6 Febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 1994” nel modificare la normativa statale in materia di disciplina delle cooperative sociali prevede, tra l'altro, all'art. 20 – “Prestazioni di servizi da parte di cooperative sociali”, che gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art 4, comma 1 della legge 381/1991;

Ritenuto quindi opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali, così come modificato dall'art. 20 della Legge 6 febbraio 1996 – che prevede: *“Gli enti pubblici, ..., anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ..., per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1”*;

VISTO il comma 1 dell'art. 112 del D.Lgvo 50/2016 che recita: “Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.”

PRESO ATTO che la Legge 381/91 definisce tali cooperative come cooperative aventi lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Richiamate:

- la Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 7 così come modificata dalla Legge Regionale 18 marzo 1997, n.6, recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 1991, n.381" con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato norme specifiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale;
- la Deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 1994 n. 2629 che ha evidenziato l'opportunità e l'utilità, per le pubbliche Amministrazioni, di ricorrere allo strumento della

FACCIAVA FRANGIA NON UTILIZZATA

convenzione per le cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

- la Deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 1997, n. 1851 "Direttiva ai sensi dell'alt. 10 della L.R. 4/2/94, n. 7, così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 18/3/97, n. 6", la quale ha evidenziato che i contratti che la Pubblica Amministrazione stipula con le cooperative sociali (alle quali la Regione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/94 riconosce un ruolo specifico in ragione della finalità pubblica, della democraticità e imprenditorialità che le contraddistinguono) e con gli altri soggetti (art. 11 comma 5 L.R. 7/94) che operano nel campo dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi seguono le regole che governano le generalità dei contratti."

Ravvisato che:

- la norma regionale ha specificato l'affidamento alle cooperative sociali, anche tramite trattativa privata, di servizi e forniture di importo stimato inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- la Regione Emilia-Romagna abbia in tal modo chiarito la dizione ampia della norma statale, come modificata dalla legge comunitaria, prevedendo la possibilità di effettuare affidamento in forma diretta a mezzo convenzione della fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali, alle seguenti condizioni:

a) che si tratti di importo stimato, al netto dell'IVA, inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) che le pubbliche Amministrazioni che intendano usufruirne adottino in via preventiva uno specifico atto di indirizzo mediante il quale vengano stabiliti prioritariamente gli obiettivi di promozione umana ed integrazione sociale che si intendono perseguire con tale modalità operativa;

Preso atto dell'utilità sociale e dell'importanza di aderire a tale indirizzo regionale per dare un segnale forte di valorizzazione delle risorse presenti nel territorio del Comune di Dovadola e limitrofo impegnate in attività di promozione della comunità locale, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione sostenendo le cooperative sociali nei percorsi di integrazione sociale e lavorativa intrapresi con riferimento alle persone in condizione di svantaggio residenti del nostro territorio;

Visto inoltre l'art 3 del TUEL 267/2000 che definisce quali funzioni essenziali dell'ente quelle di rappresentare la propria comunità, di curarne gli interessi e coordinarne lo sviluppo e ritenendo in tal senso compito dell'Amministrazione valorizzare le risorse presenti nel territorio ed impegnate nella promozione della comunità locale con particolare attenzione tuttavia alle fasce deboli della popolazione;

RITENUTO che il presente provvedimento si collochi con coerenza nel disegno normativo previsto dalla "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" n. 328/2000 che all'art 5 delinea principi di rapporto tra gli enti locali ed il terzo settore per promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti in tali servizi;

CONSIDERATO che la Legge 381/91 citata ha già individuato nelle cooperative sociali quei soggetti che, perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Trattasi, quindi, di soggetti che, in un'ottica effettiva di sussidiarietà, collaborano con gli enti locali nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche di tutela ed integrazione sociale delle fasce deboli della popolazione;

Richiamato l'art. 7, comma 2, del D.L.52/2012 convertito nella Legge 94 del 06/07/2012 Spending review che impone a tutte le pubbliche amministrazioni che per gli acquisti di

CACCINTE BRONCHI NON UTILIZZATE

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 comma 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207;

DATO ATTO che l'affidamento diretto trova la sua giustificazione nello specifico ruolo svolto dalle cooperative sociali nell'attuazione della politica di intervento sociale perseguita dagli enti pubblici;

DATO ATTO che le Cooperative Sociali affidatarie devono essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla richiamata normativa;

RITENUTO di precisare fin d'ora che tale procedura di affido della fornitura di beni e servizi alla cooperazione sociale andrà effettuata direttamente dal responsabile di settore competente per materia a mezzo di propri provvedimenti;

VISTI:

- la Legge 381/1991 “Disciplina delle Cooperative Sociali” ;
- la Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 1994;
- la legge Regionale Emilia Romagna n. 12 del 17/07/2014;
- l'art. 112 del D.Lgvo 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di approvare quale atto di indirizzo per l'effettuazione del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale e delle operazioni cimiteriali per l'anno 2019 l'affidamento diretto con le cooperative sociali o consorzi tra cooperative ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91, come modificato dall'art. 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate presenti sul territorio e nell'interesse generale della comunità locale;
2. di dare atto che l'affidamento avrà durata pari ad anni uno eventualmente rinnovabile, dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
3. Di dare atto che la spesa:
 - trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione anno 2018-2020 annualità 2019 e si intende automaticamente impegnata, con esigibilità sull'esercizio 2019 come da seguente prospetto:
 - € 14.640,00 sul cap. 1417 relativo alla manutenzione verde dell'area cimiteriale;
 - € 8.000,00 sul cap. 1728 (da integrare € 710,80 nel predisponendo bilancio 2019-2020);
 - € 6.000,00 sul cap. 1418 relativo a operazioni cimiteriale di inumazioni e tumulazioni;
 - € 6.000,00 sul cap. 1419 relativo a operazioni cimiteriale di esumazioni ed estumulazioni;
 - € 1.464,00 sul cap. 1417 relativo alla reperibilità per le operazioni cimiteriali,
 - troverà copertura finanziaria sul predisponendo bilancio di previsione anno 2018-2020 annualità 2019 e si intenderà automaticamente impegnata con esigibilità sull'esercizio 2019:
 - € 710,80 sul cap. 1417 “appalto gestione dei servizi cimiteriali;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

MACCHINA ELETTRICA NON UTILIZZATA


OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI CIMITERIALI COMPRENDENTI OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA – ANNUALITA' 2019

Parere sulla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica

Ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Li 17/12/2018

 Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Melania Colinelli)


Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell'Area economica finanziaria

Favorevole

Li 17/12/2018

 Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa Laura Ragazzini)


N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Francesco Tassinari)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Roberto Romano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile Ufficio Segreteria

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio on line ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Contestualmente viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Li 06 MAR 2019



LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Di Fazio Rosa Maria)

La su estesa deliberazione è:

stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 17/12/2019

divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Li

LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Di Fazio Rosa Maria)